Camera di Commercio Roma

Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche
Ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese – A.Q.I.

PMI innovative

Guida alla conferma annuale del possesso dei requisiti.

Perché questa Guida

La **finalità** di questa Guida è quella di offrire uno strumento per una corretta presentazione delle domande relative agli adempimenti periodici che le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese con qualifica di PMI innovativa sono tenute ad effettuare presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

La Guida è aggiornata con la riforma introdotta dal decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 conv. con legge 11 febbraio 2019 n. 12.

Ci auguriamo che la Guida possa contribuire a ridurre le irregolarità frequentemente riscontrate nella trasmissione delle domande e nel contempo possa fornire una maggiore consapevolezza nelle imprese sugli adempimenti posti a loro carico dal Legislatore, in ragione del considerevole numero di società che omettono di effettuare tali adempimenti.

La **prima** parte della Guida illustra la natura degli adempimenti; la **seconda** parte spiega come predisporre le domande telematiche sulla base delle vigenti specifiche tecniche ministeriali, attraverso i software disponibili sul portale registroimprese.it e, infine, la **terza** contiene delle F.A.Q., delle domande frequenti relative agli adempimenti.

ATTENZIONE

Si invita la gentile utenza a **leggere attentamente** il contenuto della presente **Guida**, **unitamente alle indicazioni** riportate nelle **Guide nazionali** pubblicate sul portale **startup.registroimprese.it**, sezione «Informazioni sulla normativa», al fine di effettuare puntualmente e correttamente l'**adempimento annuale** e di evitare di incorrere in sospensioni o rigetti delle domande telematiche ad esso relative.

Modifiche introdotte dal decreto-legge 135/2018 conv. con legge 12/2019

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 conv. con legge 11 febbraio 2019 n. 12, che ha modificato il comma 6 dell'art. 4 del D.L. 3/2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, con cui è stato precisato che le informazioni di cui all'art. 4, comma 5 del D.L. 3/2015, **dovranno essere rese disponibili, in formato tabellare, sulla *home page* del sito internet aziendale**. Inoltre, **le informazioni di cui sopra devono essere inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, in sede di compilazione del profilo dell'impresa** a cura del legale rappresentante della società che dovrà provvedere apponendo (in formato CADES – che aggiunge al file pdf l'estensione .p7m) la propria firma digitale.

ATTENZIONE! L'omissione dell'aggiornamento/conferma del profilo comporta il blocco della trasmissione al Registro delle Imprese della domanda relativa alla conferma del possesso dei requisiti.

La trasmissione al Registro delle Imprese della domanda di conferma del possesso dei requisiti di startup innovativa presuppone l'avvenuto aggiornamento/conferma del profilo nei **30 giorni antecedenti**. Superati detti termini il sistema non permetterà l'invio (o il reinvio in caso di regolarizzazione di istanza già trasmessa e sospesa) al Registro delle Imprese della domanda di conferma dei requisiti. Si dovrà nuovamente aggiornare/confermare il profilo.

Con il D.L. 135/2018 **sono stati modificati anche i termini per la trasmissione degli adempimenti annuali** (v. Slide 9).

Qual è l'adempimento periodico

Per effetto delle modifiche normative introdotte con il più volte richiamato D.L. 135/2018, le PMI innovative **devono effettuare, ogni anno, un unico adempimento**, per la conferma dei requisiti, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella relativa sezione speciale.
Tale adempimento è previsto dall'art. 4, comma 6, D.L. 3/2015.

Fermi restando l'obbligo di rendere disponibili le informazioni, precedentemente oggetto dell'adempimento semestrale, sulla home page del sito aziendale e l'obbligo di profilazione sulla piattaforma startup.registroimprese.it, **in corrispondenza dell'adempimento annuale occorre comunque aggiornare o confermare le informazioni previste dall'art. 4, comma 3, D.L. 3/2015.**

Lo scopo dell'adempimento periodico previsto per le PMI innovative

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio (Circolare Mi.S.E. n. 3722/C del 15 luglio 2019 e art. 106, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) **il rappresentante legale deve attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge**, depositando tale dichiarazione con propria sottoscrizione digitale, mediante apposita domanda telematica, presso il Registro delle Imprese.

In relazione al deposito del bilancio d'esercizio si rammenta che, ai sensi dell'art. 2427 c.c. numero 15, la nota integrativa **deve** indicare «il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria». Qualora, ricorrendone i presupposti, il bilancio fosse presentato con le modalità semplificate previste per le **micro imprese** tale indicazione **dovrà** risultare dalle informazioni riportate in calce allo Stato Patrimoniale.

La *ratio* dell'adempimento consiste nel confermare il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti, che sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché la legge prevede che il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti sia **equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale** (art. 4, comma 7 del D.L. 3/2015).

La dichiarazione di conferma dei requisiti di PMI innovativa

In occasione dell'adempimento annuale **deve essere dichiarato** che:

- la PMI **è residente in Italia** ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'**Unione Europea** o in **Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo**, **purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia**;
- **l'ultimo bilancio** e l'eventuale bilancio consolidato è certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (**la nomina dell'organo di revisione è obbligatoria, pertanto la revisione da volontaria diviene legale, a decorrere dal primo esercizio successivo all'iscrizione nella Sezione Speciale delle PMI Innovative e la certificazione del bilancio deve essere contemporanea all'approvazione del medesimo, v. Circolare MiSE 3683/C del 3 novembre 2015 n. 222703 e Parere MiSE n. 19271/2016**); inoltre la certificazione non può essere rilasciata dall'eventuale collegio sindacale o sindaco unico (v. Circolare MiSE del 3 settembre 2015 n. 155144); il carattere legale della certificazione successiva a quella prodotta ai fini dell'iscrizione della società nella relativa sezione speciale, implica che la società debba procedere alla nomina, e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, di un revisione legale o di una società di revisione;
- le azioni della PMI **non sono quotate in un mercato regolamentato**;
- la PMI non risulta iscritta nella sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese.

segue … La dichiarazione di conferma dei requisiti di PMI innovativa

Inoltre, va dichiarato che **la PMI soddisfa ALMENO DUE tra i seguenti ulteriori requisiti alternativi**:

- volume di **spesa in ricerca, sviluppo e innovazione** in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato *e certificato* e sono descritte in nota integrativa o nello stato patrimoniale;
- **impiego** come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa** industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Termini per gli adempimenti periodici

L'adempimento deve essere effettuato **entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (30 giugno), fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi** (art. 4, comma 6, D.L. 3/2015 come modificato dal D.L. 135/2018). Il termine al 30 giugno è stato di fatto prorogato al 31 luglio 2020 in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che ha stabilito che in «deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, secondo comma e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio».

L'adempimento presuppone *sempre* l'approvazione del bilancio.

Non è possibile depositare la dichiarazione se il bilancio di esercizio non è stato approvato.
Non è possibile presentare la dichiarazione allegandola alla domanda relativa al deposito del bilancio d'esercizio, dovendo essere depositata attraverso apposita e separata istanza ComUnica.

Se il bilancio viene approvato dopo i predetti termini, la dichiarazione del possesso dei requisiti deve comunque essere successivamente depositata nel Registro e alla società verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per la omessa presentazione nei termini (art. 2630 codice civile).

Soggetto legittimato agli adempimenti e sottoscrizione digitale delle autocertificazioni

Il soggetto legittimato e obbligato ad effettuare gli adempimenti periodici è **sempre il legale rappresentante della società risultante dal Registro delle Imprese**.

Egli è anche tenuto a **firmare digitalmente, con il proprio dispositivo di firma digitale (e con formato di firma CADES che aggiunge al file pdf l'estensione .p7m), la dichiarazione di possesso dei requisiti predisposta in formato pdf/A.**

- In particolare, **alla domanda telematica deve essere allegata** l'autocertificazione disponibile online all'indirizzo http://startup.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/document/Modello_Autodichiarazione_PMI_Innovativa.pdf

ATTENZIONE: verificare sempre che il link indicato indirizzi alla modulistica aggiornata. Consultare la piattaforma startup.registroimprese.it

Predisposizione della domanda telematica
AVVERTENZE GENERALI

La conferma dei requisiti di PMI innovativa, deve essere presentata mediante **domanda telematica**, con Comunicazione Unica d'impresa (**ComUnica**), come qualsiasi altro tipo di adempimento da effettuare nel Registro delle Imprese.
Nelle seguenti slide sono illustrate le modalità di presentazione della domanda mediante i **software più comunemente utilizzati**, vale a dire FedraPlus (per la predisposizione) e ComUnica (per la trasmissione) oppure ComUnica Starweb (per predisposizione e trasmissione).

In nessun caso la conferma dei requisiti può considerarsi assolta se la relativa dichiarazione viene allegata alla domanda per il deposito del bilancio d'esercizio o dell'eventuale bilancio consolidato.

Per qualsiasi informazione di natura tecnica occorre utilizzare:
-l'Assistenza Telemaco, n. tel. 049 2015215;
-gli appositi strumenti di supporto presenti sul sito registroimprese.it (prenotazione di chiamata o form editabile);
-l'indirizzo e-mail: registroimprese@infocamere.it

Punto informativo, manuali di istruzione e altre informazioni:
registroimprese.it

La pratica telematica per la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti (software FedraPLUS per la predisposizione)

https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedraplus6/FedraPlus_99newdloadsft_fd_6.htm

più ComUnica per la trasmissione al Registro delle Imprese

http://downloadcomunica.infocamere.it/comunica_webinstaller/

Mod. base
S2 (variazione società) - codice atto **A99 (altri atti o fatti soggetti a deposito)**
Riquadro 32 (start-up, incubatori e PMI innovative)
Compilare il *campo* "***start-up/incubatore/PMI innovativa: deposito dichiar. possesso requisiti***", indicato anche come TIPO INFORMAZIONE (CODICE) 059
Soggetto obbligato: **legale rappresentante**
Diritti di segreteria: euro 90
Imposta di bollo: 0 (esente)
Allegati:
Modulo per la dichiarazione di possesso dei requisiti di PMI innovativa, in formato PDF/A e firmato digitalmente dal legale rappresentante, in modalità CADES (che aggiunge al file pdf l'estensione .p7m)
I moduli sono disponibili online sul portale nazionale startup.registroimprese.it, sezione «Informazioni sulla normativa», GUIDE E MODULI, cliccare su "autocertificazione" (v. Slide 10).

… segue … La pratica FedraPLUS più ComUnica

Testo da inserire nel riquadro della modulistica informatica

«***Conferma*** *in data* ***** (**indicare la data dell'invio della domanda** telematica) *del possesso dei requisiti di PMI innovativa*»

Occorre inoltre compilare i campi della modulistica relativi alle informazioni da aggiornare rispetto a quelle riportate dalla visura; altrimenti indicare «SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIA' COMUNICATE E ISCRITTE»

Se varia il doppio requisito di PMI innovativa, oppure se si aggiunge il terzo requisito, ricompilare con attenzione i corrispondenti campi della modulistica:

- Tipo informazione (codice) 062 (spese ricerca e sviluppo), 063 (impiego dipendenti o collaboratori e relativi titoli) e/o 064 (privative), cfr. art. 4 D.L. 3/2015 comma 1 lett. e) n. 1, 2 e 3.

La pratica telematica per la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti (software ComUnica Starweb per predisposizione e tramissione al Registro delle Imprese)

https://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp

1) Cliccare su Comunicazione Unica Impresa
2) Cliccare su Variazione
3) Valorizzare il campo con i dati identificativi impresa e recuperare i dati
4) Scorrere fino a «Comunicazione di» e cliccare sulla casella «Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa»
5) Selezionare l'opzione «Dichiarazione possesso dei requisiti»
6) Indicare la ***data del giorno stesso dell'invio della pratica*** nella casella «conferma in data»
7) Nel campo «ulteriori dettagli» riportare il **valore aggiornato delle spese sostenute in ricerca e sviluppo nel corso del precedente esercizio, come indicate nel bilancio già approvato** (nel caso del requisito alternativo relativo alle spese r. & s.), riportare altri dati eventualmente relativi ai requisiti (es. ulteriore personale in possesso di laurea, nuovi brevetti, etc.) e compilare i campi relativi alle informazioni previste, se da aggiornare, altrimenti indicare «SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIA' COMUNICATE E ISCRITTE»
9) Scaricare il Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti (v. slide 10), compilarlo attentamente, datarlo con la ***data del giorno stesso dell'invio della pratica***, trasformarlo in **Pdf/a**, sottoscriverlo con firma digitale del legale rappresentante (con formato di firma CADES, che aggiunge al file pdf l'estensione .p7m)
10) Cliccare su AVANTI, indicare i dati del dichiarante (chi sottoscrive digitalmente la domanda), le altre informazioni richieste tra cui la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo quale ESENTE, quindi SALVA TOTALE, allegare il file pdf/a in formato .p7m del modello di autodichiarazione sul possesso dei requisiti codificato con codice documento D35, selezionare gli importi dei diritti di segreteria (90,00 euro) e procedere all'invio/trasmissione della pratica all'Ufficio competente.

Le spese in ricerca e sviluppo

Le PMI innovative che si avvalgono del requisito delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, in percentuale pari almeno al 3% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione, sono tenute a **quantificare tali spese e a darne una descrizione nella nota integrativa del bilancio di esercizio** (art. 4 comma 1, lettera e) n. 1 D.L. 3/2015).

Se ne ricorrono i presupposti, le PMI innovative possono presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le **micro imprese**, riportando le informazioni richieste dalla predetta normativa **in calce allo stato patrimoniale** (Parere Mi.S.E. n. 50195/2017).

Imposta di bollo e diritti di segreteria

Le domande telematiche trasmesse dalle **PMI innovative** per le iscrizioni nel Registro delle Imprese sono, di regola, **esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.**
Le esenzioni riguardano in ogni caso solo le ***iscrizioni*** **nel Registro delle Imprese**, pertanto gli adempimenti diversi (es. vidimazioni libri sociali, etc.) non godono delle esenzioni di cui sopra.

Vi sono, inoltre, specifiche **eccezioni**:

- **l'esenzione non opera se la società non ha adempiuto correttamente alla dichiarazione di conferma dei requisiti**. Ciò significa che se la domanda per la conferma dei requisiti è stata inviata al Registro delle Imprese ma è stata sospesa in quanto irregolare, eventuali altre domande inviate prima della regolarizzazione sconteranno i tributi nella misura ordinaria;
- l'esenzione dall'imposta di bollo non opera **in relazione alle domande di cessione delle quote sociali**, in quanto si tratta di un negozio giuridico strettamente riconducibile ai singoli soci e non alla società (Agenzia delle Entrate – Direz. Prov. di Pesaro e Urbino, 17/11/2014).

FOCUS

MANCATA CONFERMA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PMI INNOVATIVA E CONSEGUENZE PER LA SOCIETÀ

L'omissione dell'adempimento di conferma del possesso dei requisiti di PMI innovativa, in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 7 del D.L. 24/1/2015, n. 3, implica, non soltanto che la società sia da considerarsi **non più in possesso dei requisiti di PMI innovativa**, bensì anche che «**Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti** di cui al comma 2 **le PMI innovative** sono **cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese** [.....], con provvedimento del conservatore impugnabile [....], permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese».

Stante il termine ultimo per procedere con l'adempimento di **conferma dei requisiti al 31/7/2020**, si rende necessario trasmettere tempestivamente l'istanza di conferma annuale dei requisiti, **anche tardivamente**, al fine di evitare il provvedimento d'ufficio di cancellazione di cui sopra.

Domicilio digitale dell'impresa (c.d. P.E.C.)

L'iscrizione dell'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) è obbligatoria ai sensi dell'**art. 37 legge 35/2012**.
Il decreto "semplificazioni" – D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il 17 luglio 2020 - contiene, tra le altre, alcune novità relative alla posta elettronica certificata (**definita domicilio digitale**).

Saranno sospese le istanze telematiche di tutte le società, incluse le startup, gli incubatori e le PMI innovative, che, al momento dell'istruttoria delle domande, non dovessero risultare titolari di un domicilio digitale regolarmente iscritto o che dovesse risultare revocato, inattivo o irregolare (es. per scadenza certificato/abbonamento) o non univocamente riconducibile alla società (es. in quanto relativo un professionista o iscritto nel Registro delle Imprese per altra impresa).

Decorso il termine di trenta giorni assegnato per la regolarizzazione, **se la società non avrà provveduto** ad iscrivere, regolarizzare o riattivare il proprio domicilio digitale, verrà adottato un provvedimento di rifiuto della domanda, ai sensi dell'art. 2189 c.c., e verrà altresì, avviato il procedimento per l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., dell'istanza considerata come non presentata, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 3 della Direttiva del 27 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia.

Inoltre, l'art. 37 del decreto "semplificazioni" ha disposto l'applicazione della **sanzione** prevista dall'articolo 2630 c.c., in misura raddoppiata, per le imprese che non provvederanno a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 1 ottobre 2020 o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dal Registro delle imprese.

F.A.Q. (domande frequenti)

COSA ACCADE SE L'AMMINISTRATORE ACCERTA LA PERDITA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELLE PMI INNOVATIVE?

In questi casi **l'amministratore deve chiedere al Registro delle Imprese la cancellazione della società dalla sezione speciale** senza attendere che intervenga la cancellazione d'ufficio.

Grazie per l'attenzione!

startup.roma@rm.camcom.it
startup.aqiroma@rm.legalmail.camcom.it (pec)

Dal lunedì al venerdì ore 9-11
06 5208 2091 (Pasquale Cristiano)
06 5208 2016 (Cristian Rafanelli)